



Fondo Interprofessionale per la formazione continua costituito da
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claii, Cgil, Cisl, Uil

VOUCHER PER SERVIZI AZIENDALI AGGIUNTIVI

Regolamento per l'assegnazione di voucher per servizi aziendali aggiuntivi a favore di imprese di nuova adesione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Artigianato Formazione

Visto:

il quadro normativo di riferimento:

- l'art 118 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall'art 48 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, dall'art. 1 comma 151 legge 30 dicembre 2004 n. 311e dall'art. 13, comma 13 della legge 14 maggio 2005, n° 80 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n° 35;
- i Decreti Interministeriali del 23 aprile 2003 e del 20 maggio 2005 adottati di concerto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

visto in particolare:

- l'atto costitutivo del Fondo Artigianato Formazione, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2001;
- lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;

in considerazione della necessità di sostenere e rafforzare la promozione del Fondo su tutto il territorio nazionale al fine di **incrementare significativamente il numero delle adesioni, contrastare la concorrenza degli altri Fondi Interprofessionali, aumentare la platea dei beneficiari dell'offerta formativa di Fondartigianato**

in data **24 settembre 2013** ha deliberato lo stanziamento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per una prima sperimentazione per il finanziamento, a favore di imprese di nuova adesione, di voucher di servizi aziendali in aggiunta ai contributi approvati per la formazione a valere sugli Inviti 2° e 3° - 2013.

Per aziende di nuova adesione, ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni e premialità di cui agli Inviti 2° e 3° - 2013, si intendono le imprese che risultino aver effettuato l'adesione a Fondartigianato non prima dei due mesi antecedenti ciascuna delle scadenze di presentazione, attestata attraverso il flusso Uniemens del periodo di paga di competenza. Non rientrano nella definizione di imprese nuove aderenti le aziende che abbiano proceduto alla revoca dell'adesione al Fondo ed alla successiva nuova iscrizione.

L'assegnazione ed il riconoscimento del controvalore economico del voucher di servizi aziendali aggiuntivi seguiranno le seguenti disposizioni e procedure attuative.

1. Ambito di applicazione

Per tutte le Linee di finanziamento previste dagli Inviti 2° e 3° - 2013, ad esclusione della Linea 1 – Richieste di acquisto di servizi formativi e Progetti Quadro – e della Linea 5 – Voucher formativo -, i titolari di Progetto possono richiedere l'emissione da parte del Fondo di voucher per servizi aziendali aggiuntivi.

2. Valore economico

Ogni singolo voucher sarà commisurato ad un valore economico pari a **€ 720,00** (settecentoventi/00) e per ciascuna azienda beneficiaria di nuova adesione non potrà essere emesso più di un voucher.

L'importo sarà imputato all'azienda beneficiaria a titolo di aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore. In base a tale regime un'impresa può ricevere al massimo 200.000 euro di aiuti *de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Servizi finanziabili

Il voucher è finalizzato alla realizzazione di due tipologie di attività, in aggiunta alla formazione finanziata dal Fondo:

- a) **servizi di consulenza aziendale** relativamente a:
 - organizzazione ed innovazione;
 - marketing e riposizionamento strategico;
 - finanza e credito;
- b) **servizi formativi aggiuntivi**, rivolti all'acquisizione di altre competenze tecnico-specialistiche rispetto ai contenuti sviluppati nel Progetto finanziato.

4. Soggetti titolari

In esito all'approvazione del Progetto, la titolarità del voucher è in capo alla singola impresa beneficiaria. Nel caso in cui il soggetto presentatore e titolare del contributo per la formazione sia un ente o un'agenzia formativa accreditati, gli stessi saranno garanti responsabili dell'utilizzo del voucher per servizi aziendali aggiuntivi.

A tal fine, l'ente o l'agenzia formativa dovranno garantire all'azienda la realizzazione del servizio da questa richiesto, reperendo sul mercato l'offerta più idonea, fatta eccezione per quei servizi di formazione e/o di consulenza coerenti con il profilo curricolare dello stesso ente o agenzia formativa.

In ogni caso, sono esclusi dall'erogazione del servizio le Associazioni/Organizzazioni di categoria e/o le società di servizi ad esse organicamente collegate.

5. Procedure

In fase di candidatura, il soggetto presentatore dovrà compilare i campi predisposti per le informazioni inerenti i voucher di servizi aziendali aggiuntivi al finanziamento richiesto per la formazione, indicando contenuti, modalità di svolgimento ed expertise per la erogazione della consulenza nel caso di cui al punto 3. lett.a), oppure contenuti e modalità di erogazione della formazione per i servizi di cui alla lett. b)., oltre al rispettivo numero di imprese interessate. Il numero dei voucher ed il valore complessivo della richiesta economica dovranno essere altresì riportati nella apposita sezione predisposta in piattaforma nella modulistica per la presentazione del Progetto.

Il soggetto presentatore dovrà inoltre caricare sulla piattaforma la richiesta di voucher di servizi aziendali aggiuntivi, di cui al format allegato, prodotta su carta intestata della singola impresa e da questa sottoscritta in originale, che dovrà essere conservata presso i propri uffici e messa a disposizione su richiesta del Fondo.

Fino a capienza dell'importo stanziato pari a € 500.000, 00 e in esito all'approvazione del Progetto, il Fondo provvederà a comunicare al soggetto presentatore anche il conseguente riconoscimento del o dei voucher di servizi aziendali aggiuntivi, per la cui emissione formale lo stesso soggetto presentatore dovrà debitamente compilare ed inviare al Fondo il certificato sostitutivo voucher, il cui format è ugualmente allegato.

Il Fondo provvederà quindi all'emissione formale dei certificati voucher al soggetto presentatore.

L'azienda beneficiaria ha a disposizione un anno dalla comunicazione di assegnazione del certificato di voucher per fruire del servizio richiesto: l'erogazione del controvalore al soggetto presentatore, da parte del Fondo, avverrà in presenza di una dichiarazione, resa in forma di autocertificazione, che attesti l'avvio del servizio, il periodo nel quale è svolto ed il soggetto fornitore, da trasmettere al Fondo unitamente al certificato di voucher in originale cartaceo.

Terminata la erogazione del servizio il soggetto presentatore invierà comunicazione di chiusura delle attività ad esso connesso, al Fondo.

Qualora il Fondo non abbia ricevuto la suddetta comunicazione nei dodici mesi dalla data di emissione del voucher, procederà alla revoca del voucher dandone comunicazione al soggetto presentatore.

Nel caso in cui l'azienda beneficiaria del Progetto di formazione non intendesse portare a termine le attività formative e/o procedesse con la revoca dell'adesione al Fondo anticipatamente ai termini previsti dal Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato, il Fondo procederà alla revoca del voucher e, in presenza di avvenuto pagamento, addebito del controvalore a carico del soggetto presentatore del Progetto.

ALLEGATI FORMAT